



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 845 REG.DEC.

**OGGETTO:** Accordo per l'attuazione del Progetto "Giardini in rete" volto a garantire, attraverso forme di co-progettazione, l'implementazione di percorsi di inclusione sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione attraverso lo sviluppo di attività di valorizzazione degli itinerari della deistituzionalizzazione dell'ASUGI. Avviso rivolto nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI ad Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**  
il giorno sette del mese di OTTOBRE

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Accordo per l'attuazione del Progetto "Giardini in rete" volto a garantire, attraverso forme di co-progettazione, l'implementazione di percorsi di inclusione sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione attraverso lo sviluppo di attività di valorizzazione degli itinerari della deistituzionalizzazione dell'ASUGI. Avviso rivolto nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI ad Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**PREMESSO CHE:**

- il Dipartimento di Salute Mentale (nel prosieguo DSM) dell'ASUGI è internazionalmente riconosciuto come portatore di un know-how derivante dalla realizzazione pratica e dallo sviluppo della riforma, avviata da Franco Basaglia dapprima a Gorizia e in seguito a Trieste, avendo il medesimo diretto i locali Ospedali Psichiatrici Provinciali di Gorizia dal 1961 al 1967 e di Trieste dal 1971 al 1978;
- il Centro Collaboratore (CC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Ricerca e Formazione in Salute Mentale di Trieste (Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health), con sede presso il Dipartimento di Salute Mentale, istituito dall'OMS (sede centrale di Ginevra) nel 1987, è stato riconosciuto Centro Leader per lo sviluppo dei servizi di salute mentale in Europa dalla sede regionale dell'OMS (Copenhagen), nell'ambito dell'implementazione del Piano di Azione collegato alla Dichiarazione sulla salute mentale di Helsinki (gennaio 2005), come riconoscimento dello stato di eccellenza dei servizi del DSM;
- l'OMS Europa, giusta nota Prot. ASUITS n. 48414/1221 T.GEN.IV.2 dd. 23.08.2018), ha riconfermato il DSM quale "Centro Collaboratore dell'OMS per la Ricerca e la Formazione (CC OMS)", anche per il quadriennio 2018-2022;
- è riconosciuto l'alto valore e prestigio di detto Centro Collaboratore, anche in quanto strumento di veicolo di buone prassi, delle innovazioni e del bagaglio formativo, scientifico e storico-culturale, depositato nell'esperienza triestina sin dal 1971, e - più in generale - nella configurazione del sistema regionale dei servizi per la tutela della salute mentale;

**CONSIDERATO CHE**, tra l'altro, il DPCM 12.01.2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", all'art. 26 - "*Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali*", prevede che "[...] il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni [...] riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate [...]", con particolare riferimento anche ai seguenti ambiti di attività: "[...] j) interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa; [...]; l) interventi sulla rete sociale formale e informale; [...]"

**ATTESO CHE:**

- rientra nella *mission* delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l'altro:
  - a) la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l'impegno di mantenere un'organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
  - b) la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
  - c) la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
- nello specifico, il Dipartimento di Salute Mentale, nello svolgimento delle attività di propria competenza, è tenuto ad operare al fine di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo mentale, promuovendo attivamente i pieni e completi diritti di cittadinanza, operando in maniera integrata anche con Enti del territorio per promuovere la partecipazione attiva degli utenti, dei loro famigliari e dei cittadini;

**VISTO CHE**, in base alle *“Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”*, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021, *“le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali [...] . Più ampiamente le sinergie e le attività possono essere individuate nelle seguenti aree: [...] salute mentale [...] ; supporto agli interventi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate [...]”*;

**CONSIDERATO CHE** presso le cessate ASUITS e AAS n. 2, entrambe oggi ASUGI, risultavano già in essere progettualità affini a quella in parola per la collaborazione con Enti del terzo settore finalizzata a sviluppare attività di valorizzazione degli itinerari della deistituzionalizzazione;

**ACCLARATO** quindi che a seguito della costituzione dell'ASUGI:

- il Dipartimento di Salute Mentale risulta territorialmente competente sia per Trieste che per Gorizia, sedi dei due ex OPP diretti da Franco Basaglia;
- risulta necessario oltre che opportuno garantire la continuità della attività progettuali già avviate dalle allora ASUITS e AAS n. 2, attraverso l'attivazione di un eventuale rapporto convenzionale che permetta lo svolgimento omogeneo delle attività in oggetto su tutto il territorio di competenza dell'ASUGI;

**RILEVATO CHE** il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, giusta nota Prot. SSD CRTSAVI n. 805 dd. 09.08.2021, ha, tra l'altro:

- a) manifestato l'intenzione di *“[...] avvalersi della collaborazione e del supporto a titolo non oneroso di partner del Terzo settore [...]”* e nello specifico di *“Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. ed i., con particolare riferimento alle Cooperative sociali di tipo B, operanti nel settore socio-sanitario”*, per garantire l'attuazione del *“Progetto “Giardini in rete” avente ad oggetto la collaborazione finalizzata all'implementazione di percorsi di inclusione sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della*

*popolazione attraverso lo sviluppo di attività di valorizzazione degli itinerari della deistituzionalizzazione”;*

- b) sottolineato come la realizzazione di una simile progettualità si collochi nel più ampio quadro già delineato dal decreto n. 285 dd. 08.04.2021, in forza del quale “[...] l’A.S.U. G.I. ha sottoscritto un accordo di collaborazione con numerose altre aziende sanitarie italiane presso le quali si trovano sedi di ex manicomi, per la valorizzazione dei patrimoni storico-scientifici, artistici, archivistici, architettonici, documentali della psichiatria italiana e la promozione della salute mentale, denominato “Mente in Rete [...]”;

**VISTO CHE:**

- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un’offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del “*no profit*” presenti sul territorio locale
- ex L.R. FVG 31.03.2006 n. 6, “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”:
  1. le Aziende sanitarie partecipano “[...] alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria [...]” (art.11);
  2. nello specifico l’art. 14, tra l’altro, riconosce, al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali il “[...] ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro [...]” che “concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. [...]” partecipando “[...] altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e [...] alla valutazione dell’efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. [...]” (art. 14);
  3. è prevista la promozione “[...] di politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione [...]” anche attraverso “[...] c) [...] progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale; d) [...] interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo [...]” (art. 50);

**PRESO ATTO CHE**, con l’emanazione del D.Lgs. dd. 03.07.2017, n. 117, recante il “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore, tra l’altro, stabilendo:

- che “[...] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...], nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento [...]”; (primo comma dell’art. 55)
- che con il termine co-progettazione si intende la “[...] definizione e eventualmente [...] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]”; (terzo comma dell’art. 55);
- la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;

- che “[...] *Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti [...]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore [...], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore [...]*” (art. 101);

**VERIFICATO CHE** l’ASUGI, con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 (rettificato con decreto n. 196 dd. 12.03.2021), approvando il “Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore”, utile all’individuazione delle modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore, ha tra l’altro specificato “[...] *la possibilità di attivare rapporti – preferibilmente nella forma di accordi – a titolo gratuito, con Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alle Cooperative sociali di tipo B, operanti nel settore socio-sanitario, sul territorio di afferenza dell’ASUGI, e regolarmente iscritte da almeno sei mesi all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 3 della L.R. 26.10.2006, n. 20 o agli altri registri, ove previsti – per la realizzazione di progettualità, mediante gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, da svolgere mediante la collaborazione attiva dei predetti Enti, previa pubblicazione di un avviso, con il quale l’ASUGI manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale accordo per la realizzazione di un determinato programma/progetto*” (art. 2 titolo IV);

**RITENUTO** quindi necessario, per la realizzazione del progetto “*Giardini in rete*”, dare avvio al procedimento - ex titolo IV del citato Regolamento aziendale - volto a individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, Enti del Terzo Settore, di cui al primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore socio-sanitario più idonei a partecipare all’attuazione della progettualità in parola, secondo l’Avviso ed i relativi allegati (ALL. 1 - “*fac simile di manifestazione d’interesse*”; ALL. 2 - “*fac-simile proposta progettuale*”; ALL. 3 - “*bozza accordo*”), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

**PRECISATO CHE:**

- la selezione del soggetto idoneo alla realizzazione del progetto in parola, avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale;
- il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli Enti del terzo settore interessati è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi pedissequi allegati;
- la collaborazione con il soggetto che eventualmente sarà individuato e con cui sarà concluso un apposito accordo avverrà a titolo totalmente gratuito;

**RITENUTO**, infine, di individuare:

- quali Referenti aziendali per l’attività, il Direttore della S.O. Dipartimento di Salute Mentale e, su sua delega:
  - il dott. Stefano D’Offizi, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
  - la dott.ssa Chiara Virginia Luchetta, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
- quali componenti della succitata Commissione valutatrice aziendale i seguenti dipendenti:
  - a. dott.ssa Paola Zanus Michiei, con ruolo di Presidente, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;

- b. dott.ssa Claudia Battiston, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
- c. dott.ssa Sari Massiotta, afferente alla Direzione sociosanitaria;
- d. Nicole Millo, con ruolo di segretario verbalizzante, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;

**RILEVATO CHE** l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DECRETA**

per tutto quanto esposto in narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, di:

1. dare avvio al procedimento volto a individuare – nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore socio-sanitario – più idonee a garantire l'attuazione del Progetto "*Giardini in rete*" di cui sopra, secondo l'Avviso ed i relativi allegati (ALL. E1 - "fac simile di manifestazione d'interesse"; ALL. E2 - "fac-simile proposta progettuale"; ALL. E3 - "bozza accordo"), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali che contestualmente si approvano;
2. individuare quali Referenti aziendali per l'attività, il Direttore della S.O. Dipartimento di Salute Mentale e, su sua delega:
  - il dott. Stefano D'Offizi, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
  - la dott.ssa Chiara Virginia Luchetta, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
3. nominare quali componenti della succitata Commissione valutatrice aziendale i seguenti dipendenti:
  - a) dott.ssa Paola Zanus Michiei, con ruolo di Presidente, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
  - b) dott.ssa Claudia Battiston, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
  - c) dott.ssa Sari Massiotta, afferente alla Direzione sociosanitaria;
  - d) Nicole Millo, con ruolo di segretario verbalizzante, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;
4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Fabio Samani

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI  
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L  
DATA FIRMA: 07/10/2021 12:37:47  
IMPRONTA: C524EEEB405BBB31424B1D81F6EA75FD7BB9819E1306B5658B65C98722EE0F5C  
7BB9819E1306B5658B65C98722EE0F5C4508746B353B08BBD1C7E11CAA47E1DF  
4508746B353B08BBD1C7E11CAA47E1DF2315F1EB5149A90485718E97033BF340  
2315F1EB5149A90485718E97033BF340F58700B0614B03F9884AA5EFC88EAE9

NOME: FABIO SAMANI  
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I  
DATA FIRMA: 07/10/2021 13:18:38  
IMPRONTA: 811B0C1C662CBF03D501CC6C34861FB1CBE032765847AAB88D7B98A4B7734CAB  
CBE032765847AAB88D7B98A4B7734CAB24F8E8DE20015A8339B19F886A7F68FF  
24F8E8DE20015A8339B19F886A7F68FFDE99904D01C139297C4B3823F0CAA950  
DE99904D01C139297C4B3823F0CAA9501AD90D8F3698DFB1F686E0F62BDA85CE

NOME: ANDREA LONGANESI  
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T  
DATA FIRMA: 07/10/2021 14:29:17  
IMPRONTA: 6269DD26E8F546F71C359AA55873D0FF49BAB4AB79C2135034210A114F2EC223  
49BAB4AB79C2135034210A114F2EC22364679AF0B4B61A49A86B62F2F11080A1  
64679AF0B4B61A49A86B62F2F11080A1C4B6C643C777BC16866DA4262539580A  
C4B6C643C777BC16866DA4262539580A8AE66EA3EAB9153EC4E4F4DA0E91BA74

NOME: ANTONIO POGGIANA  
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F  
DATA FIRMA: 07/10/2021 15:50:10  
IMPRONTA: 630763135C9D16E5999A8993BCFF81BFFC3648BEF640768A3E2B15437AD14573  
FC3648BEF640768A3E2B15437AD145739839E712FED8471E209ED81161DF04F6  
9839E712FED8471E209ED81161DF04F67358EF59E2CFD884538494F27366C296  
7358EF59E2CFD884538494F27366C2968AF79C08C5E63F49BBF4A2AB3726B29D



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 845 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **845** del **07/10/2021** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

**Dal 08/10/2021 al 22/10/2021**

**Esecutiva in data 08/10/2021**

**L'INCARICATO**  
- Alessandro Bacci

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA SANITARIA  
UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

**AVVISO**

**rivolto nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, ad Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - nei rispettivi registri di appartenenza, ove previsti (nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).**

L'ASUGI rende noto agli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, - aventi sede nel territorio di competenza dell'ASUGI, operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - nei rispettivi registri di appartenenza, ove previsti (nelle more dell'operatività del RUNTS) - il proprio interesse a stipulare un eventuale accordo per la partecipazione attiva alla realizzazione, mediante forme di co-progettazione, con l'ASUGI, del progetto denominato

**“Giardini in rete”**

**Settore di attività e finalità dell'intervento:**

Obiettivo del Progetto è la collaborazione, a titolo non oneroso, tra l'ASUGI e un Partner del terzo settore, allo scopo di garantire, mediante forme di co-progettazione, la realizzazione di percorsi di inclusione sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione, attraverso lo sviluppo di attività tra cui:

- recupero e valorizzazione dei patrimoni storico-scientifici, artistici, archivistici, documentali relativi ai processi di innovazione nel campo delle politiche e delle pratiche della salute mentale avvenute nei territori e nelle provincie di Trieste e Gorizia a partire dal 1961;
- implementazione di strumenti di comunicazione e informazione per la valorizzazione di cui al punto precedente;
- sostegno all'accoglienza, all'accompagnamento e alla gestione logistica di persone e/o delegazioni in visita alla realtà giulio-isontina, nel campo della salute mentale, anche a livello internazionale, atte ad aumentare la visibilità e l'interscambio delle esperienze fondate sulle buone pratiche.

Si sottolinea che, in relazione alla durata del rapporto convenzionale, affinché possano meglio e con completezza realizzarsi le azioni progettuali, è prevista una validità di 3 (tre) anni, rinnovabili per ugual periodo, in base ai risultati raggiunti e alle valutazioni sull'opportunità di rinnovo esplicitamente espresse dalle parti.

**1. Oggetto dell'accordo**

Oggetto dell'accordo è l'implementazione, attraverso forme di co-progettazione, di percorsi di inclusione sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione [soggetti target], attraverso lo sviluppo di attività di accoglienza e di valorizzazione degli itinerari della deistituzionalizzazione.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere prevalentemente svolta mediante azioni volte all'inserimento dei soggetti target, con finalità di rafforzamento di processi di inclusione sociale e riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione, perseguendo obiettivi di autonomizzazione, acquisizione di competenze sociali e professionali, nonché di responsabilizzazione e di protagonismo attivo.

A tal ultimo fine, il Progetto intende sperimentare l'attivazione di un centro di documentazione rivolto a operatori, delegazioni in visita e cittadini partecipi, nonché promuovere attività di carattere trasversale di informazione, comunicazione e di implementazione di archivi, attraverso il recupero e la valorizzazione dei patrimoni storico-scientifici, artistici, archivistici, documentali degli ex Ospedali Psichiatrici di Trieste e di Gorizia, atti a valorizzare e mettere a sistema il patrimonio di esperienze e metodologie sulla deistituzionalizzazione, sia sotto l'aspetto storico che di sviluppo di competenze e know how.

Nello specifico, si richiede al Partner il supporto progettuale e organizzativo, per il coinvolgimento anche dei soggetti target nella realizzazione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- raccolta, digitalizzazione e implementazione, cura e gestione della visibilità di contenuti provenienti dai succitati patrimoni anche documentali degli ex Ospedali Psichiatrici sia dall'area giuliana che isontina;
- realizzazione di materiale informativo e creazione di percorsi espositivi, culturali ed educativi volti a far meglio conoscere il patrimonio della storia della psichiatria e della promozione della salute mentale, anche attraverso l'utilizzo dei nr. 3 tavoli interattivi provenienti dalla mostra "Oltre il Giardino", di proprietà del DSM di ASUGI e siti nel Parco di San Giovanni di Trieste, specificatamente presso il Centro Diurno diffuso situato nel Padiglione "M" di via de Pastrovich nr. 1;
- azioni finalizzate ad aumentare la visibilità e l'interscambio delle esperienze fondate sulle cd. *buone pratiche*, anche mediante strumenti tecnologici e "a distanza";
- organizzazione e gestione di seminari, incontri istituzionali, conferenze, lezioni frontali, focus group, visite tematiche, tavole rotonde, workshop e laboratori tematici multilingue anche con modalità a distanza (e-learning), in relazione alle specifiche tematiche oggetto del presente Progetto;
- attività di comunicazione e promozione, anche attraverso i principali social network ed i circuiti di collaborazione e comunicazione dei partner enti del presente progetto;
- formazione, principalmente dei soggetti target per l'assolvimento di attività di segreteria organizzativa, anche multilingue e precisamente consistente: primo contatto, raccolta bisogni formativi, didattici, organizzazione, raccolta dati e attività amministrative connesse;
- promozione e realizzazione di attività e percorsi esperienziali con condivisione anche con altri enti del terzo settore e work exchange;
- accoglienza, accompagnamento e supporto logistico di persone e/o delegazioni e/o scolaresche in visita alla realtà giuliano-isontina, in campo della salute mentale, anche a livello internazionale.

In particolare, in riferimento alle modalità di coinvolgimento di ogni singolo soggetto target nelle attività progettuali:

- i Referenti aziendali e/o altro dipendente aziendale individueranno i soggetti target che possono essere coinvolti nelle attività progettuali, concordando, con gli operatori del soggetto partner e la persona da coinvolgere, le attività più consone ai bisogni socio-sanitari del singolo individuato, nonché adatte e/o di interesse a cui avviare la persona target;
- successivamente, i soggetti target di cui al precedente punto di concerto con i Referenti aziendali e/o altro dipendente aziendale svolgeranno cadenzati colloqui con gli operatori dell'Ente partner al fine di verificare l'andamento delle attività ed eventualmente modificarne i contenuti in funzione dei bisogni del soggetto target coinvolto.

L'Ente dovrà garantire l'accoglienza e il coinvolgimento delle persone target, anche inviate dalle Strutture aziendali, nonché favorire e promuovere, in un'ottica di integrazione e inclusione, la più ampia partecipazione anche della cittadinanza.

Le finalità progettuali potranno venir realizzate in qualsiasi sede afferente al Dipartimento di Salute Mentale di ASUGI, sia di parte Giuliana che Isontina, previ accordi e autorizzazioni da parte dei Responsabili di tali strutture e con eventuale messa a disposizione di personale aziendale di volta in volta individuato, in relazione alle iniziative previste.

In maniera più specifica e continuativa, per attività preventivamente concordate e condivise con il DSM, potranno essere utilizzati gli spazi e gli arredi collocati presso:

- Centro Diurno diffuso, situato nel Padiglione "M" di via de Pastrovich nr. 1 nel Parco di San Giovanni a Trieste presso cui si concede anche l'utilizzo dei nr. 3 tavoli interattivi (provenienti dal museo interattivo Oltre il Giardino);
- Palazzina "Centro Diurno" del Parco Basaglia a Gorizia.

Con orari, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00

Le risorse, primariamente informatiche e tecnologiche, dovranno essere messe a disposizione dal Partner del terzo settore in favore dell'ASUGI.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con i Referenti aziendali per le attività oggetto dell'accordo.

## **2. L'Ente interessato deve, in particolare, in base al proprio statuto:**

- prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro;
- essere iscritto - da almeno sei mesi dalla scadenza del termine del presente nei rispettivi registri, ove previsti (nelle more dell'operatività del RUNTS) ed operare in settori di specifico interesse per l'attività progettuale;
- operare nel territorio di competenza dell'ASUGI;
- essere in regola con le polizze assicurative per i propri operatori ed il personale volontario eventualmente coinvolto (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera) e garantirne il mantenimento per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
- disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;
- aver sostenuto la formazione e l'aggiornamento di operatori e volontari, con particolare riguardo all'attività oggetto dell'accordo;
- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente avviso alla voce "Oggetto dell'accordo";
- **(eventuale nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero)** garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento aziendale dei dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto dell'allora ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che devono dichiarare di conoscere e accettare;
- attenersi alle disposizioni approntate dall'ASUGI in forza della normativa correlata all'emergenza pandemica da COVID-19, anche e soprattutto in relazione alle modalità e ai requisiti necessari all'accesso alle strutture aziendali.

In caso di manifestazione di interesse, presentata in forma di associazione temporanea di scopo, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ogni singolo componente.

## **3. L'Ente interessato dovrà dimostrare attitudini e capacità operativa specifica nell'ambito dell'attività oggetto dell'accordo e dovrà, inoltre, garantire:**

- in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto degli operatori qualificati per l'espletamento delle attività previste, comunque in possesso delle necessarie cognizioni teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e con esperienza concreta nell'area da regolare mediante l'Accordo;
- la trasmissione, al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento delle attività progettuali;
- di concordare, con il Referente aziendale del Programma, le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi del progetto "*Giardini in rete*" e la conseguente verifica;
- la trasmissione semestrale, al Referente aziendale del Programma, di un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività nonché, semestralmente, una relazione sull'attività, gli esiti raggiunti e sugli altri eventuali obiettivi raggiungibili;
- la segnalazione dell'insorgenza di eventuali criticità al Referente aziendale del Programma ed ai Referenti distrettuali interessati ai singoli progetti individuali;

- la messa a disposizione di strumentazione informatica e tecnologica necessaria allo svolgimento del Progetto;
- di conferire la propria esperienza specifica nel campo;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- il mantenimento delle necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
- l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento aziendale dei dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto dell'allora ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che devono dichiarare di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ed i., di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora ASUITS (per l'area giuliana) o l'allora AAS n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie.

#### 4. Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma;
- assicurare, attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- individuare le attività più idonee all'inserimento dei soggetti target, definendone la durata e le modalità di svolgimento;
- definire le sedi presso le quali le attività si svolgeranno sulla base delle attività previste oltre a quelle già sopra indicate;
- controllare e verificare l'esatta esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con gli operatori dei soggetti partner, per valutare il percorso e l'efficacia del programma.

#### 5. Durata dell'Accordo

L'accordo avrà **durata** di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione.

A discrezione dell'ASUGI a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali, l'accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori tre anni, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

#### 6. Presentazione delle manifestazioni d'interesse

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'ASUGI **tassativamente entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Avviso**, secondo il corrispondente fac-simile allegato e pubblicato anche sul sito internet dell'ASUGI ([www.asugi.sanita.fvg.it](http://www.asugi.sanita.fvg.it)) nelle seguenti sezioni:

*home page > spazio dedicato*

*home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore*

*[home](#) > [Menù](#) > [Azienda](#) > [Azienda informa](#) > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > [Avvisi](#)*

Le manifestazioni d'interesse dovranno contenere:

1. il **modulo "fac-simile manifestazione d'interesse"** (all. n. 1), debitamente compilato, datato e firmato;
2. la **documentazione** richiesta nel fac-simile stesso;
3. il modulo **"fac-simile di proposta progettuale"** (all. n. 2), debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, ivi inclusi tutti gli eventuali pedissequi allegati.

La documentazione dovrà:

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All’ASUGI – Progetto “*Giardini in rete*” (Referente del Progetto: dott. a Chiara Virginia Luchetta e dott. Stefano D’Offizi)”;
- pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità:
  - posta elettronica certificata alla casella: **asugi@certsanita.fvg.it** (preferibilmente con firma digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);
  - invio tramite Raccomandata A/R all’ASUGI - farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all’Azienda entro 5 giorni lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso;
  - consegna diretta a mano all’Ufficio del Protocollo Generale dell’ASUGI:
    - **per l’area giuliana:** Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45);
    - **per l’area isontina:** Via Vittorio Veneto n. 174, 34170 Gorizia; orario di apertura dal lunedì al venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche dalle ore 13.45 alle ore 15.45.

**Il recapito della domanda di partecipazione entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad esclusivo carico e rischio del mittente.**

Solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro il suddetto termine saranno valutate dall’apposita commissione individuata dall’ASUGI, che procederà alla valutazione e selezione motivata dell’Ente, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuta più idonea a garantire la realizzazione delle specifiche attività previste, sulla base dei **parametri di valutazione** di seguito esplicitati.

#### **Parametri di valutazione:**

Criteri Motivazionali Punti (max 100)

- a) Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste: fino a 30 punti.
- b) Relazione relativa ad attività e interventi svolti dall’Ente nell’ultimo triennio analoghe e/o attinenti all’area della progettualità: fino a 20 punti.
- c) Competenze, formazione e aggiornamento degli operatori e dei volontari, con particolare riguardo alle attività interessate dall’accordo: fino a 15 punti.
- d) Eventuali proposte di collaborazione con altri soggetti, finalizzate all’ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore operante nell’ambito di attività: fino a 15 punti.
- e) Eventuali proposte di accoglienza e inserimento lavorativo, che vedano protagoniste persone con esperienza di disagio o condizioni di marginalità/fragilità: fino a 20 punti.

**NB: Non verranno ritenute idonee le proposte che, nella valutazione di cui ai parametri sopra esposti, avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 55 punti.**

#### **PRECISAZIONI E INFORMAZIONI**

Si precisa che:

- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere un’indagine conoscitiva e la conseguente manifestazione d’interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura;
- l’ASUGI si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di sospenderla o modificarne termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a rimborsi e/o risarcimenti;
- non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
- l’ASUGI non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine e che, per l’effetto, è esclusivo onere del manifestante l’interesse richiedere eventuali informazioni.

I dati dei quali l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale cit., si informa che:

1. il trattamento dei dati comunicati dall'Associazione, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e sarà finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali proprie dell'ASUGI ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto convenzionale in essere. I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto in essere;
2. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore in carica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, n. 2, PEC: [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it), che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel;
3. il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile anche all'e-mail: [rdp@asugi.sanita.fvg.it](mailto:rdp@asugi.sanita.fvg.it).
4. il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati, da parte di soggetti appositamente autorizzati;
5. l'ASUGI non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione;
6. il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R.n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi - art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m. ed i., sulla gestione e conservazione dei documenti).
7. gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del RGPD, quali chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il loro periodo di conservazione; chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al trattamento che li riguarda, proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'indirizzo: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it). o, in alternativa, ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria;
8. la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare specificamente le parti richiedenti il contributo;
9. i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i.

**Il presente avviso viene integralmente pubblicato sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ([www.asugi.sanita.fvg.it](http://www.asugi.sanita.fvg.it)) nelle seguenti sezioni:**

*home page > spazio dedicato*

*home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore*

*home > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > Avvisi*

Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle medesime pagine web.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso, è possibile contattare:

- Michela Rondi tel. n. 040-3997439  
- e-mail [dsm@asugi.sanita.fvg.it](mailto:dsm@asugi.sanita.fvg.it)

**ALLEGATI:**

- 1. fac-simile manifestazione d'interesse – all. 1;**
- 2. fac-simile scheda proposta progettuale – all. 2;**
- 3. bozza accordo – all. 3.**



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 07/10/2021 12:37:21

IMPRONTA: 649280082C56CC7639F1505E42795180BA66C9913626D0F03C2A144BBE4D431C  
BA66C9913626D0F03C2A144BBE4D431CCC4A73C95A2B1CB86D7181DEF6E7F00  
CC4A73C95A2B1CB86D7181DEF6E7F0071216EC591D4D28A7EF6CC09104C0805  
71216EC591D4D28A7EF6CC09104C0805C9E3340FDB0F0F5DF52344D93AC1280C

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 07/10/2021 13:18:12

IMPRONTA: 7E5FA20F8E94C0417B74E0A7CCA25F430260B490452E547356C303328FBB9D78  
0260B490452E547356C303328FBB9D785F06F246FFB856CE5E15206FEE4071C3  
5F06F246FFB856CE5E15206FEE4071C35C7A57EE9795F34AC7088ABC5C2A24C5  
5C7A57EE9795F34AC7088ABC5C2A24C54355D428150BCD20F5DB2005C91E2492

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 07/10/2021 14:28:50

IMPRONTA: 1C35461F8A0F06A8E2DF1796C873EFafaacc604944A16C760A3508EB1D13A1A7  
AACC604944A16C760A3508EB1D13A1A7CA20AE5F7A7FC640D348B7D64E997746  
CA20AE5F7A7FC640D348B7D64E9977462415F60DF8000AF8ECEE764CFBC5CAA3  
2415F60DF8000AF8ECEE764CFBC5CAA3BBE23399F204D3753B08554FE9932BB0

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 07/10/2021 15:49:42

IMPRONTA: 6117286ACD26EB67A9AD5D50643B6DFDEA035865462592F62E30A384DAFF6EB5  
EA035865462592F62E30A384DAFF6EB534C76EE9E2673CB43A096120382F772F  
34C76EE9E2673CB43A096120382F772F44BED1F1B18B4E63E66EAE418AFF9CC  
44BED1F1B18B4E63E66EAE418AFF9CC1125A8123A60E6C9CC796C6EF6A1CDDC

**MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AVVISO**

**rivolto nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, ad Enti del Terzo Settore, di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - nei rispettivi registri di appartenenza, ove previsti - (nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all’art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).**

**All’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina**

(Alla c.a. dei Referenti del Progetto: dott. Stefano D’Offizi e dott.ssa Chiara Virginia Luchetta)

**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
(art. n. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000 e s.m. ed i.)**

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....,  
il....., residente a ..... Via ..... n. ...., codice fiscale n.  
....., in qualità di rappresentante legale dell’Ente/Cooperativa  
..... denominato/a  
..... con sede in  
..... Via/Piazza ..... n. ....

**manifesta l’interesse**

a stipulare un accordo per la partecipazione attiva dell’Ente/Cooperativa alla realizzazione mediante forme di co-progettazione con l’ASUGI del progetto denominato “*Giardini in rete*”.

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 cit., sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante dell’Ente medesimo,

**dichiara**

1. che il Codice Fiscale dell’Ente/Cooperativa è .....
2. di prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro;
3. di essere iscritto/a all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 3 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 20 o all’Albo/Registro ....., dal ..... al n. ...., sezione ..... di operare in ambito di specifico interesse per la progettualità da realizzare;
4. di operare nel territorio di competenza dell’ASUGI;
5. di essere in regola con le polizze assicurative per i propri operatori ed il personale volontario eventualmente coinvolto (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera) e garantirne il mantenimento per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
6. di disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;
7. di aver sostenuto la formazione e l’aggiornamento di operatori e volontari, con particolare riguardo alla progettualità da realizzare;
8. di assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente avviso alla voce “Oggetto dell’accordo”;
9. di ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, che dichiarano di conoscere e accettare;
10. che l’Ente/Cooperativa (**barrare la/le casella/e interessata/e**):

non si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalmente, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento;

si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalmente, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento, solo nei limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta e quindi non per compiere le attività solidaristiche;

(SOLO NEL CASO IN CUI SI AVVALGA DI PERSONALE A PAGAMENTO)

è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL;

11. **di accettare tutte le indicazioni e condizioni contenute nell'Avviso** e di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, ai soli fini della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196/2003 e s. m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679);
12. **(eventuale nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero)** di garantire, per ciascun operatore l'acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
13. **di avere/non avere** in corso, con l'ASUGI, altri rapporti per lo svolgimento di attività/progetti simili o sovrapponibili, in toto oppure anche solo in parte, all'attività da convenzionare (nel caso di rapporti convenzionali in essere indicare l'oggetto e la data di scadenza: .....);
14. che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con l'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha conferito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria;
15. di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti recapiti:
  - nominativo referente: .....
  - indirizzo: .....
  - recapito telefonico e fax: .....
  - indirizzo di posta elettronica: .....
  - eventuale PEC: .....

**Inoltre, in caso di accordo, l'Ente/Cooperativa si impegna a garantire:**

1. le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nell'Avviso alle voci "Settore di attività e finalità dell'intervento" e "Oggetto dell'accordo";
2. il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
3. in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto di adeguato numero di operatori per l'espletamento delle attività previste;
4. che gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione;
5. che gli operatori abbiano esperienza concreta nella conduzione di attività rivolte anche a persone portatrici di disagio;

6. la trasmissione, al Referente dell'ASUGI, prima dell'inizio della progettualità, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Progetto, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima;
7. la disponibilità all'accoglienza, coerentemente con le finalità generali dell'accordo;
8. di concordare con il Referente aziendale le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi dei singoli programmi riabilitativi individuali e le conseguenti verifiche;
9. il mantenimento delle necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
10. il favorire la partecipazione a momenti di aggiornamento – formazione specifica degli operatori messi a disposizione per le progettualità da realizzare;
11. l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si dichiara di conoscere ed accettare.

**Allega, inoltre:**

- **allegato n. 2) “fac-simile proposta progettuale”**, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente:
  - a) proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce “Oggetto dell'accordo” dell'Avviso;
  - b) relazione relativa ad attività e interventi svolti dall'Ente/Cooperativa nell'ultimo triennio analoghe e/o attinenti all'area da convenzionare;
  - c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo alle competenze attinenti all'area da convenzionare, con i relativi curricula;
  - d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte;
  - e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività da convenzionare;
- copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Ente e/o dichiarazione sostitutiva, ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i. di diversa documentazione di avvenuta costituzione dell'Ente/Cooperativa;
- copia delle polizze assicurative;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Trieste,

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

-----

-----

*Note: D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i. - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”  
Art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000:*

*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).*

**Art. 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.:**

*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*

*L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*

*Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 **possono essere utilizzate**, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, da:

- a. *cittadini italiani e dell'Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;*
- b. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero);*
- c. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;*  
*cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti o autorizzati a soggiornare in Italia, al di fuori dei casi b) e c), devono avvalersi di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 07/10/2021 12:36:03

IMPRONTA: 56FF4E35C3E154E7FD097D3D451294078D36634E44AC17FC2B510C7BA4CB41B3  
8D36634E44AC17FC2B510C7BA4CB41B300544B616FA5A5228E411A71E2C9AB73  
00544B616FA5A5228E411A71E2C9AB731549D9CCD8DA7288FD1222BD45419C16  
1549D9CCD8DA7288FD1222BD45419C16B2B4620A3CC00A75546424CE4C6908C0

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 07/10/2021 13:16:54

IMPRONTA: 0244C2AD2EC24B8153FBCE189B21ACD5058B3822063B06A748676743C192C06F  
058B3822063B06A748676743C192C06FC2F3104502A2F3C5B17F60FE39FBD2CA  
C2F3104502A2F3C5B17F60FE39FBD2CA94CD4579E517A8CD91F1795A0FA8A4DA  
94CD4579E517A8CD91F1795A0FA8A4DA2C4F01D87B71BAF72E54D5B68FFA9E3E

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 07/10/2021 14:27:32

IMPRONTA: 6F9B8B5E5072B6055E0748F3FF583AC48E5398F408727569DE0321C0F523CEC0  
8E5398F408727569DE0321C0F523CEC09187CB70297EAE9907BF5B13B416FA71  
9187CB70297EAE9907BF5B13B416FA712E57A7B3306AED319EFF3B6EA30001CA  
2E57A7B3306AED319EFF3B6EA30001CAB91AD7621FAB3FB28FB0E003CB1CB76D

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 07/10/2021 15:48:19

IMPRONTA: 76757EE3CBAC45A8956B34E3BEA4989BBA0EE2D7116C8A51DBAAA503E50BEF97  
BA0EE2D7116C8A51DBAAA503E50BEF972D187B8148780E4DE8E8BFA07F92DB2D  
2D187B8148780E4DE8E8BFA07F92DB2D430DD2C6EEB8213D5EBBAF1DA6C50A75  
430DD2C6EEB8213D5EBBAF1DA6C50A75997BDB15E3DD196CBC025AA389C41615

**FAC-SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE**

**PIANO DI ATTIVITÀ**

Ente/Cooperativa proponente:

Responsabili e/o referenti

Nominativo	Recapito telefonico – indirizzo e-mail

- a) Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce "Oggetto dell'accordo" del presente Avviso.

b) Relazione relativa ad attività e interventi svolti dall'Ente nell'ultimo triennio analoghe e/o attinenti all'area della progettualità.

c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo alle competenze attinenti alle attività interessate dall'accordo, con i relativi curricula.



d) Eventuali proposte di collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore operante nell'ambito di attività.

e) Eventuali proposte di accoglienza e inserimento lavorativo, che vedano protagoniste persone con esperienza di disagio o condizioni di marginalità/fragilità.

Numero di volontari che si prevede di impiegare \_\_\_\_\_

per un monte ore presunto pari ad ore \_\_\_\_\_ settimanali/mensili/annui (*specificare*)

Eventuale personale dipendente/collaboratore che si prevede di impiegare per qualificare e specializzare le attività (*specificare*):

\_\_\_\_\_

Eventuali note:

Data

**L'Ente del Terzo Settore** .....

Il legale rappresentante

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 07/10/2021 12:36:29

IMPRONTA: 5469DE28F94FB2677DFCE1B8E61D8D986DCEED9D560E5B6E5AD030DD8370C63A  
6DCEED9D560E5B6E5AD030DD8370C63A37FC7DDFCFB8B4E9CBDBA5B96AC0A6B2  
37FC7DDFCFB8B4E9CBDBA5B96AC0A6B2147E96B35A6842709C05BE938A38C14F  
147E96B35A6842709C05BE938A38C14FA864B0DE67C530805B133C1CE96416AB

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 07/10/2021 13:17:20

IMPRONTA: 85687521FD5D1D66EBC644F2AB98B9363EE847923CE64F4DE3F4684E68FF39DA  
3EE847923CE64F4DE3F4684E68FF39DA31997F69732511E5715964EDE28AFC4B  
31997F69732511E5715964EDE28AFC4B91DF21505D61C597FB95C1B2E2CE47F7  
91DF21505D61C597FB95C1B2E2CE47F798888D2D5DF90BA5AECFF255EBD8736F

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 07/10/2021 14:27:58

IMPRONTA: 526F218892F4A0FD89274F9255DCD3237D1B83C57A59D08438647AA762D5EEC8  
7D1B83C57A59D08438647AA762D5EEC8354CBA66385F0C21213D0CC0E4A27E2F  
354CBA66385F0C21213D0CC0E4A27E2FD5575434E41CD8E0E5585AEE8B4C232F  
D5575434E41CD8E0E5585AEE8B4C232F0F41551ECAA8B10A30664B978C726D99

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 07/10/2021 15:48:47

IMPRONTA: A36132DEF024DCA37FE829678DBFF8D49BBD098CA17E89C33FE98E3580492D2E  
9BBD098CA17E89C33FE98E3580492D2E9B0A434F3CD215D0E8E7F73888669B28  
9B0A434F3CD215D0E8E7F73888669B28A2F44498B5CCB7E73016A5C5D92BC290  
A2F44498B5CCB7E73016A5C5D92BC2901373A56CC3F1F4FD29A73B615F2983

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

**Prot. n.**

**Oggetto:** Accordo tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Ente/Cooperativa  
..... volto a garantire la realizzazione del Progetto denominato

“Giardini in rete”

**Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina:** 01337320327

**Codice Fiscale dell’Ente/Cooperativa:** .....

**PREMESSO CHE:**

- a) il Dipartimento di Salute Mentale (nel prosieguo DSM) dell’ASUGI è internazionalmente riconosciuto come portatore di un know-how derivante dalla realizzazione pratica e dallo sviluppo della riforma, avviata da Franco Basaglia dapprima a Gorizia e in seguito a Trieste, avendo il medesimo diretto i locali Ospedali Psichiatrici Provinciali di Gorizia dal 1961 al 1967 e di Trieste dal 1971 al 1978;
- b) il Centro Collaboratore (CC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Ricerca e Formazione in Salute Mentale di Trieste (Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health), con sede presso il Dipartimento di Salute Mentale, istituito dall’OMS (sede centrale di Ginevra) nel 1987, è stato riconosciuto Centro Leader per lo sviluppo dei servizi di salute mentale in Europa dalla sede regionale dell’OMS (Copenhagen), nell’ambito dell’implementazione del Piano di Azione collegato alla Dichiarazione sulla salute mentale di Helsinki (gennaio 2005), come riconoscimento dello stato di eccellenza dei servizi del DSM;
- c) l’OMS Europa, giusta nota Prot. ASUITS n. 48414/1221 T.GEN.IV.2 dd. 23.08.2018), ha riconfermato il DSM quale “Centro Collaboratore dell’OMS per la Ricerca e la Formazione (CC OMS)”, anche per il quadriennio 2018-2022;
- d) è riconosciuto l’alto valore e prestigio di detto Centro Collaboratore, anche in quanto strumento di veicolo di buone prassi, delle innovazioni e del bagaglio formativo, scientifico e storico-culturale, depositato nell’esperienza triestina sin dal 1971, e - più in generale - nella configurazione del sistema regionale dei servizi per la tutela della salute mentale;
- e) il DPCM 12.01.2017, recante “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”, all’art. 26 -“*Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali*”, prevede che “[...] il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni [...] riabilitative, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate [...]”, con particolare riferimento anche ai seguenti ambiti di attività: “[...] j) *interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa; [...]; l) interventi sulla rete sociale formale e informale; [...];*
- f) rientra nella *mission* delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l’altro:

- la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l'impegno di mantenere un'organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
  - la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
  - la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
- g) nello specifico, il DSM, nello svolgimento delle attività di propria competenza, è tenuto ad operare al fine di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo mentale, promuovendo attivamente i pieni e completi diritti di cittadinanza, operando in maniera integrata anche con Enti del territorio per promuovere la partecipazione attiva degli utenti, dei loro famigliari e dei cittadini;
- h) in base alle *“Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”*, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021, *“le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali [...]. Più ampiamente le sinergie e le attività possono essere individuate nelle seguenti aree: [...] salute mentale [...]; supporto agli interventi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate [...]”*;
- i) ex LR FVG 31.03.2006 n. 6, *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*:
- le Aziende sanitarie partecipano *“[...] alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria [...]”* (art.11);
  - nello specifico l'art. 14, tra l'altro, riconosce, al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali il *“[...] ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro [...]”* che *“concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. [...]”* partecipando *“[...] altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e [...] alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. [...]”* (art. 14);
  - è prevista la promozione *“[...] di politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione [...]”* anche attraverso *“ c) [...] progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale; d) [...] interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo [...]”* (art. 50);
- j) con l'emanazione del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, recante il *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l'altro stabilendo:
- che *“[...] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...], nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento [...]”*; (primo comma dell'art. 55);

- che con il termine co-progettazione si intende la “[...] definizione e eventualmente [...] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]” (terzo comma dell’art. 55);
  - la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;
  - che “[...] Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti [...]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore [...], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore [...]” (art. 101);
- k) nello specifico, il presente accordo intende favorire la realizzazione a titolo gratuito del progetto “*Giardini in rete*” mediante lo strumento della co-progettazione, con l’Ente.....
- l) con decreto n. .... dd. ...., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto all’individuazione dell’Ente/Cooperativa, più idonea a garantire la realizzazione delle attività relative al Progetto “*Giardini in rete*” secondo le caratteristiche e le modalità di cui all’Avviso ed allo schema di accordo approvati con il decreto n. .../.... cit. e ivi allegati;
- m) con decreto n. .... dd. ...., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di ....., quale partner nell’accordo per la realizzazione del Progetto “*Giardini in rete*”, secondo lo schema di accordo, già approvato con il decreto n. ..../.... cit. e sotto riportato;

tutto ciò premesso,

## TRA

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo ASUGI), nella persona della dott.ssa Bernardetta Maioli, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, nonché Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto giusto decreto del Direttore Generale n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

## E

l’Ente/Cooperativa ..... (nel prosieguo .....), in persona del ..... e legale rappresentante, ....., con sede in ....., Via ..... n. ....

si conviene e si stipula il seguente

## ACCORDO

### ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell’accordo è l’implementazione, attraverso forme di co-progettazione, di percorsi di inclusione sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione [soggetti target], attraverso lo sviluppo di attività di accoglienza e di valorizzazione degli itinerari della deistituzionalizzazione.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere prevalentemente svolta mediante azioni volte all'inserimento dei soggetti target, con finalità di rafforzamento di processi di inclusione sociale e riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione, perseguendo obiettivi di autonomizzazione, acquisizione di competenze sociali e professionali, nonché di responsabilizzazione e di protagonismo attivo. A tal ultimo fine, il Progetto intende sperimentare l'attivazione di un centro di documentazione rivolto a operatori, delegazioni in visita e cittadini partecipi, nonché promuovere attività di carattere trasversale di informazione, comunicazione e di implementazione di archivi, attraverso il recupero e la valorizzazione dei patrimoni storico-scientifici, artistici, archivistici, documentali degli ex Ospedali Psichiatrici di Trieste e di Gorizia, atti a valorizzare e mettere a sistema il patrimonio di esperienze e metodologie sulla deistituzionalizzazione, sia sotto l'aspetto storico che di sviluppo di competenze e know how.

Nello specifico, si richiede dal Partner il supporto progettuale e organizzativo, per il coinvolgimento anche dei soggetti target nella realizzazione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- raccolta, digitalizzazione e implementazione, cura e gestione della visibilità di contenuti provenienti dai succitati patrimoni anche documentali degli ex Ospedali Psichiatrici sia dall'area giuliana che di quella isontina;
- realizzazione di materiale informativo e creazione di percorsi espositivi, culturali ed educativi volti a far meglio conoscere il patrimonio della storia della psichiatria e della promozione della salute mentale, anche attraverso l'utilizzo dei nr. 3 tavoli interattivi provenienti dalla mostra "Oltre il Giardino", di proprietà del DSM di ASUGI e siti nel Parco di San Giovanni di Trieste, specificatamente presso il Centro Diurno diffuso situato nel Padiglione "M" di via de Pastrovich nr. 1;
- azioni finalizzate ad aumentare la visibilità e l'interscambio delle esperienze fondate sulle cd. *buone pratiche*, anche mediante strumenti tecnologici e "a distanza";
- organizzazione e gestione di seminari, incontri istituzionali, conferenze, lezioni frontali, focus group, visite tematiche, tavole rotonde, workshop e laboratori tematici multilingue anche con modalità a distanza (e-learning), in relazione alle specifiche tematiche oggetto del presente Progetto;
- attività di comunicazione e promozione, anche attraverso i principali social network ed i circuiti di collaborazione e comunicazione dei partner enti del presente progetto;
- formazione, principalmente dei soggetti target per l'assolvimento di attività di segreteria organizzativa, anche multilingue e precisamente consistente: primo contatto, raccolta bisogni formativi, didattici, organizzazione, raccolta dati e attività amministrative connesse;
- promozione e realizzazione di attività e percorsi esperienziali con condivisione anche con altri enti del terzo settore e work exchange;
- accoglienza, accompagnamento e supporto logistico di persone e/o delegazioni e/o scolaresche in visita alla realtà giuliano-isontina, in campo della salute mentale, anche a livello internazionale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore della S.O. Dipartimento di Salute Mentale e, su sua delega, il dott. Stefano D'Offizi e la dott.ssa Chiara Virginia Luchetta
- per l'Ente/Cooperativa: .....

### **ART. 4 – Modalità operative**

In riferimento alle modalità di coinvolgimento di ogni singolo soggetto target nelle attività progettuali:

- i Referenti aziendali e/o altro dipendente aziendale individueranno i soggetti target che possono essere coinvolti nelle attività progettuali, concordando, con gli operatori del soggetto partner e la persona da coinvolgere, le attività più consone ai bisogni socio-sanitari del singolo individuato, nonché adatte e/o di interesse a cui avviare la persona target;
- successivamente, i soggetti target di cui al precedente punto di concerto con i Referenti aziendali e/o altro dipendente aziendale svolgeranno cadenzati colloqui con gli operatori dell'Ente partner al fine di

verificare l'andamento delle attività ed eventualmente modificarne i contenuti in funzione dei bisogni del soggetto target coinvolto.

L'Ente dovrà garantire l'accoglienza e il coinvolgimento delle persone target inviate dalle Strutture aziendali, nonché favorire e promuovere, in un'ottica di integrazione e inclusione, la più ampia partecipazione anche della cittadinanza.

I Referenti aziendali e quelli del Soggetto del terzo settore organizzano riunioni periodiche al fine di valutare l'andamento e l'efficacia delle attività intraprese, progettare e programmare le modalità di svolgimento e l'articolazione di dettaglio, stabilire le singole modalità di partecipazione dei soggetti target coinvolti nelle attività.

#### **ART. 5 - Impegni dell'ASUGI**

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'ASUGI ha il compito di:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma;
- assicurare, attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- individuare le attività più idonee all'inserimento dei soggetti target, definendone la durata e le modalità di svolgimento;
- definire le sedi presso le quali le attività si svolgeranno sulla base delle attività previste oltre a quelle già sopra indicate;
- controllare e verificare l'esatta esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori del soggetto partner, per valutare il percorso e l'efficacia del programma.

L'ASUGI si impegna inoltre a permettere, al fine dello svolgimento delle attività progettuali, l'accesso a qualsiasi sede afferente al Dipartimento di Salute Mentale, sia di parte giuliana che isontina, previ accordi e autorizzazioni da parte dei Responsabili di tali strutture e con messa a disposizione di personale aziendale di volta in volta individuato, in relazione alle iniziative previste.

In maniera più specifica e continuativa, per attività preventivamente concordate e condivise con il DSM, potranno essere utilizzati gli spazi e gli arredi collocati presso:

- Centro Diurno diffuso, situato nel Padiglione "M" di via de Pastrovich nr. 1 nel Parco di San Giovanni a Trieste presso cui si concede anche l'utilizzo dei nr. 3 tavoli interattivi (provenienti dal museo interattivo Oltre il Giardino);
- Palazzina "Centro Diurno" del Parco Basaglia a Gorizia.

Con orari, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.

La tipologia, l'articolazione oraria e le sedi delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con i Referenti aziendali per le attività oggetto dell'accordo.

#### **ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Ente/Cooperativa**



L'Ente/Cooperativa deve:

- condividere il Progetto;
- garantire lo svolgimento delle attività progettuali di cui all'art. 2 del presente accordo secondo le specifiche modalità operative meglio indicate nell'art. 4 del medesimo;
- fornire al Responsabile del Progetto, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – allo stesso, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività assolta;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate e svolte dagli operatori;
- partecipare a cadenzati colloqui con gli operatori propri e dell'ASUGI, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

Inoltre, l'Ente si impegna ad attenersi alle disposizioni approntate dall'ASUGI in forza della normativa correlata all'emergenza pandemica da COVID-19, anche e soprattutto in relazione alle modalità e ai requisiti necessari per l'accesso alle strutture aziendali.

#### **ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno e il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Ente/Cooperativa è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta, con le cadenze concordate in sede di co-programmazione e co-progettazione, con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

#### **ART. 8 – Durata**

La durata del presente accordo è di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione.

Al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'Ente/Cooperativa, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale – l'accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori 3 (tre) anni dalla sottoscrizione, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

#### **ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Il presente accordo sarà, inoltre, risolto nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto dell'accordo, riscontrate e documentate;
2. mancata collaborazione ai tavoli/incontri, in sede di co-programmazione e co-progettazione;
3. inefficienza nell'attività oggetto del presente accordo;

4. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Ente/Cooperativa non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati alla medesima Azienda.

#### **ART. 10 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere.

L'Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto dell'accordo, ferma restando l'intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell'Ente/Cooperativa produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Ente/Cooperativa, comporteranno l'esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Ente/Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività, se necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

#### **ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto dell'accordo**

L'Ente/Cooperativa si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Ente/Cooperativa stesso, da destinare alle attività oggetto dell'accordo, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Ente/Cooperativa dovrà impiegare sia volontari che operatori di sicura moralità, i quali osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Ente/Cooperativa devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Ente/Cooperativa ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio delle attività progettuali, l'Ente/Cooperativa ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente accordo.

Nel caso in cui l'Ente/Cooperativa assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Ente/Cooperativa è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari. Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del presente rapporto vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia dell'accordo all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Ente/Cooperativa, al momento della sottoscrizione del presente accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **ART. 13 - Tutela dei dati personali.**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell’Associazione/Ente con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività oggetto del presente accordo, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.

### **ART. 14 – Codice di comportamento**

L’Ente/Cooperativa si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’ASUITS”, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, adottato dall’allora ASUITS con decreto n. 50 dd. 31.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che dichiara di conoscere e accettare.

### **ART. 15 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

### **ART. 16 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell’Ente/Cooperativa.

Il presente accordo è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il delegato alla firma dal Direttore Generale, dott.ssa Bernardetta Maioli

- ..... -

Per l’Ente/Cooperativa .....

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 07/10/2021 12:36:55

IMPRONTA: AE754A08544916363541E89676337E341743AC3C6E73CBFC7901BDDA993F2581  
1743AC3C6E73CBFC7901BDDA993F25817440B5657F48D686B398FAF35B3D82FE  
7440B5657F48D686B398FAF35B3D82FE0D7391AE599ED4A1D7F2856E9700C655  
0D7391AE599ED4A1D7F2856E9700C655026BED043EE82704B6ACDEB708936BE7

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 07/10/2021 13:17:46

IMPRONTA: 65869BFFB2BEEC55AAFE04A04EB810BB8A029E9530F5773AB1DBE032E77D1ECA  
8A029E9530F5773AB1DBE032E77D1ECAC22EDE9943DCA527A200BDD086F1144D  
C22EDE9943DCA527A200BDD086F1144D2FECA5A4592ED14ABEDD8037449889EE  
2FECA5A4592ED14ABEDD8037449889EE09583F24D4289007800018B0029EF0C6

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 07/10/2021 14:28:24

IMPRONTA: 418AE17F72172835F1A2BAD6CFC95B3C6C3D1F2A31F16513ACBAAA9F716B1A45  
6C3D1F2A31F16513ACBAAA9F716B1A4501D1A8C23AE5A994F3089147CB00A356  
01D1A8C23AE5A994F3089147CB00A35684711A09C2919D3E86A81E22B34F5CD1  
84711A09C2919D3E86A81E22B34F5CD121CD36FD67390934B7677026129445D4

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 07/10/2021 15:49:14

IMPRONTA: 9360E00297A34755E750408397715012BCFA81194A320286CD86AF072BC62B12  
BCFA81194A320286CD86AF072BC62B12DFABB6FBCADE39278F8E727F270923DB  
DFABB6FBCADE39278F8E727F270923DBDD13397EB7CEDDC963BEB46F619133CD  
DD13397EB7CEDDC963BEB46F619133CD7CDBC700D3E16B853CD5F3C94280D2AE